

SENTENZA DELLA CORTE
DELL'11 LUGLIO 1974 ¹

Benoît et Gustave Dassonville
(domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dal Tribunal de Première Instance Bruxelles)

Causa 8-74

Massime

1. *Restrizioni quantitative — Abolizione — Misure d'effetto equivalente — Nozione*
(Trattato CEE, art. 30)
2. *Restrizioni quantitative — Abolizione — Misure d'effetto equivalente — Denominazione d'origine di un prodotto — Misure di garanzia — Ammissibilità — Condizioni*
(Trattato CEE, artt. 30, 36)
3. *Concorrenza — Intese — Contratto d'esclusiva — Divieto — Applicazione — Canoni*
(Trattato CEE, art. 85)
4. *Concorrenza — Intese — Contratto d'esclusiva — Divieto — Applicazione — Contesto economico e giuridico*
(Trattato CEE, art. 85)

1. Ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative.
2. Finché non sarà stato istituito un regime comunitario che garantisca ai consumatori l'autenticità della denominazione di origine di un prodotto, gli Stati membri che intendano adottare provvedimenti contro comportamenti sleali in tale settore possono farlo soltanto a condizione che tali provvedimenti siano ragionevoli e che non siano utilizzati ai fini d'una discriminazione arbitraria o d'una re-

strizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri. Di conseguenza, lo Stato membro che richiede un certificato di origine più facilmente ottenibile dall'importatore diretto d'un prodotto, che non da chi abbia acquistato regolarmente il medesimo prodotto in un altro Stato membro (diverso dal paese d'origine) dov'esso si trovava in libera pratica, pone in essere una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa incompatibile col trattato.

3. Un contratto d'esclusiva ricade sotto il divieto dell'art. 85 qualora ostacoli, di diritto o di fatto, l'importazione d'un prodotto da altri Stati membri nella zona d'esclusiva ad opera di per-

1 — Lingua processuale: il francese.

sono diverse dal concessionario esclusivo.

4. Più precisamente, un contratto d'esclusiva può ostacolare il commercio fra Stati membri ed alterare le condizioni di concorrenza, quando esso permetta al concessionario di impedire le importazioni parallele da altri Stati membri nella zona di esclusiva, grazie all'effetto combinato dell'accordo e di una norma interna che ammetta esclusivamente un determinato mezzo di prova dell'origine d'un pro-

dotto. Un'esatta valutazione della fattispecie richiede l'esame non soltanto dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, ma altresì del contesto economico e giuridico in cui il medesimo si colloca. In particolare, si dovrà tener conto dell'eventuale esistenza di contratti analoghi stipulati dal medesimo produttore con concessionari di altri Stati membri. La sensibile differenza dei prezzi praticati nell'uno o nell'altro Stato membro costituisce un indizio significativo.

Nel procedimento 8-74,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal de Première Instance di Bruxelles nella causa penale dinanzi ad esso pendente a carico di:

BENOÎT E GUSTAVE DASSONVILLE,

contro i quali si sono costituite parti civili

SA ÉTS. FOURCROY e SA BREUVAL E CIE,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30-33, 36 e 85 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lécourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart (relatore), giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,

cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente